



CITTA' di PONTIDA

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
del COMUNE DI PONTIDA**

Approvato con Delibera C.C. n° 43
Modificato con delibera C.C. n° 29
Modificato con delibera C.C. n° 23

del 28.12.2009
del 24.10.2011
del 31.07.2025

**ASSESSORATO ALLA ISTRUZIONE
COMUNE di PONTIDA**

INDICE

TITOLO I - FINALITA'	3
Articolo 1 – Finalità e criteri generali di svolgimento del servizio	3
TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA	3
Articolo 2 - Destinatari	3
Articolo 3 – Bacini di utenza	3
TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE	3
Articolo 4 – Organizzazione	3
Articolo 5 – Calendario e orari	3
Articolo 6 – Piano degli orari e delle fermate	4
Articolo 7 – Modalità organizzative	4
Articolo 8 – Accompagnamento	4
Articolo 9 - Sicurezza e Responsabilità	4
TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO	5
Articolo 10 – Iscrizioni	5
TITOLO V – RAPPORTO COMUNE – FAMIGLIA	6
Articolo 11 – Sottoscrizione del regolamento	6
Articolo 12 - Comunicazioni Comune-Famiglia	6
TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE	6
Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche	6
TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO	6
Articolo 14 – Criteri generali	6
Articolo 15 – Comportamento a bordo e in fase di salita e discesa dagli autobus	7
Articolo 16 – Sanzioni	7
TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE	7
Articolo 17 – Tariffe	7
Articolo 18 – Tariffe agevolate ed esoneri	8
TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO	8
Articolo 19 – Servizi gratuiti e a prezzo agevolato	8
Articolo 20 – Modalità di fruizione dei servizi gratuiti e a prezzo agevolato	8
Articolo 21 – Decorrenza	8

**ASSESSORATO ALLA ISTRUZIONE
COMUNE di PONTIDA**

TITOLO I - FINALITA'

Articolo 1 – Finalità e criteri generali di svolgimento del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Articolo 2 - Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell'Infanzia e Primaria e agli alunni iscritti alla scuola Secondaria di primo grado residenti o domiciliati nel Comune di Pontida. Potranno essere ammessi al servizio anche i residenti in altri comuni, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Articolo 3 – Bacini di utenza

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è previsto per le sedi della Scuola dell'Infanzia "Asilo Infantile E. Locatelli" e Scuola Secondaria di primo grado site in Via Vittorio Veneto e per la sede della Scuola Primaria sita via C. Riva e trasferita temporaneamente in Piazza Giuramento. I bacini di utenza di ciascuna scuola sono quelli individuati sulla base delle iscrizioni e su indicazioni delle istituzioni scolastiche.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 4 – Organizzazione

1. Il Comune per l'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico si atterrà a quanto previsto nel Piano per il Diritto allo Studio e a quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. Il servizio di riscossione della tariffa dovuta dagli utenti e ogni altro servizio connesso al trasporto scolastico potrà essere affidato a soggetti esterni.

Articolo 5 – Calendario e orari

1. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al sabato in orario antimeridiano e pomeridiano. Compatibilmente con il rispetto degli orari scolastici e con la disponibilità dei mezzi di trasporto.
2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti neviccate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. In presenza di tali situazioni il servizio, a seconda delle condizioni oggettive, potrebbe non essere effettuato o effettuato solo parzialmente. L'Ufficio Scuola e le Istituzioni Scolastiche daranno tempestiva comunicazione agli utenti.

Articolo 6 – Piano degli orari e delle fermate

1. L'Ufficio Comunale preposto con il presente Regolamento predispone un piano che contiene l'indicazione degli orari, dei percorsi e delle fermate.
2. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 10, per il trasporto degli alunni sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a una distanza maggiore dalla sede scolastica di riferimento.
3. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
4. Il piano potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
5. Il piano viene articolato, in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti, di regola, percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 7 – Modalità organizzative

1. Per gli alunni di tutte le scuole i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti nel Piano di cui al precedente articolo 6, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.

Articolo 8 – Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus, sulla base delle disposizioni normative vigenti, è previsto obbligatoriamente sugli scuolabus adibiti al trasporto dei bambini della scuola dell'Infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle normative stesse.
2. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus può essere previsto anche per i bambini della scuola Primaria.
3. Il compito dell'accompagnatore è sorvegliare gli alunni durante il percorso, assicurando che tengano un comportamento tale da non pregiudicare l'incolumità propria e altrui; dovrà inoltre verificare che il servizio sia utilizzato solo dai bambini iscritti e che la salita e discesa dallo scuolabus siano effettuate correttamente.
4. Il servizio di accompagnamento può essere affidato unitamente al servizio di trasporto alla ditta aggiudicatrice dell'appalto.

Articolo 9 - Sicurezza e Responsabilità

1. Il piano di cui al precedente articolo 6 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare, i punti di salita e di discesa devono essere programmati in modo tale che gli alunni possano avere una sufficiente condizione di sicurezza, riducendo al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di semafori, strisce pedonali, marciapiede o margini di strade idonee.
2. Gli autobus adibiti al trasporto scolastico recheranno sul fronte e sul retro due cartelli con l'indicazione "Scuolabus" secondo quanto previsto dal "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (art. 135; fig. II.304: Segnale SCUOLABUS). Ove le linee di autobus dovessero essere più di una, per facilitare gli alunni, gli autobus recheranno frontalmente anche il numero della linea corrispondente al Piano.

3. Il piano inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
4. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista o all'accompagnatore presente sullo scuolabus alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.
5. I genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria di primo grado hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta preventivamente trasmessa al competente ufficio comunale. Nei casi in cui il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata dello scuolabus per il ritiro del figlio, il bambino non verrà fatto scendere dall'automezzo ed al termine del giro verrà riaccompagnato alla scuola di appartenenza o, in caso di avvenuta chiusura, verrà dato in consegna al posto di Pubblica Sicurezza più vicino.
6. E' prevista la sospensione dal servizio, qualora, ripetutamente e senza giustificati motivi, i genitori o propri delegati non provvedano al ritiro dell'alunno alla fermata.
7. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario di arrivo del mezzo di trasporto, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
8. Per incrementare la sicurezza per gli alunni, le famiglie sono invitate ad adottare per i figli abbigliamento ed accessori di colori sgargianti completati con bande ad alta visibilità e strisce di materiale rifrangente.
9. In ogni caso, l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO

Articolo 10 – Iscrizioni

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio dovranno presentare domanda esclusivamente in modalità telematica collegandosi al portale indicato annualmente dal Comune; il termine di presentazione delle domande verrà precisato negli avvisi distribuiti.
2. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata online mediante accesso tramite identità digitale (SPID o CIE), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici e in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio Scuola dei dati inseriti nella domanda di iscrizione e del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 3 e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.
4. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, verranno accettate con riserva e potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.
5. Alle domande presentate oltre il termine indicato nei moduli di iscrizione al servizio verrà applicata una *penale di € 50,00*.
6. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il Piano di cui all'art.6 e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
7. Altre eventuali domande presentate oltre i termini previsti dal presente articolo potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano già predisposto dall'Ufficio Scuola coi criteri di cui al precedente articolo 6 e in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.

8. Coloro che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'Anno Scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, saranno normalmente tenuti al pagamento dell'intera tariffa, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, comma 4.

TITOLO V – RAPPORTO COMUNE – FAMIGLIA

Articolo 11 – Sottoscrizione del regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio comunale competente e le Segreterie delle istituzioni scolastiche, anche sul sito internet comunale.

3. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione di cui al comma 1 non saranno accettate.

Articolo 12 - Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie, il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

2. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a rendere disponibile alle famiglie il Piano di cui all'art.6 riportante gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti.

3. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.

4. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all'ufficio comunale competente, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio. Nei casi previsti all'articolo 10, comma 7, l'Ufficio provvederà alle verifiche previste, comunicando tempestivamente l'esito delle stesse.

TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione dei problemi che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 14 – Criteri generali

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, con il Gruppo di lavoro per la Scuola e con il Comitato Genitori, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

Articolo 15 – Comportamento a bordo e in fase di salita e discesa dagli autobus

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: sugli autobus, dove non è consentito viaggiare stando in piedi, l'alunno deve stare seduto al posto assegnatogli fino a quando l'autobus non raggiunge la fermata di discesa; su tutti gli autobus l'alunno non deve disturbare i compagni di viaggio e l'autista, deve usare un linguaggio conveniente, deve mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale deve rispettare le regole impartite dall'autista e, se presente, dall'accompagnatore.
2. Le operazioni di salita e discesa dai mezzi dovranno essere effettuate in modo da non pregiudicare la sicurezza propria e degli altri compagni e anche in questi casi in generale dovranno essere rispettate le regole impartite dall'autista e, se presente, dall'accompagnatore.
3. Dopo la discesa dall'autobus, l'eventuale attraversamento della strada dovrà essere effettuato dall'alunno dopo la partenza dell'autobus, avendo l'avvertenza, se in presenza o meno dell'attraversamento pedonale zebra, di comportarsi secondo le regole della sicurezza.

Articolo 16 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista o dall'accompagnatore non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - a. l'autista o l'accompagnatore dovrà far pervenire all'Ufficio Comunale competente una relazione il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - b. l'Ufficio avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti.
 - c. qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione scritta alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
 - d. qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore né al comune.

TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Articolo 17 – Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. La tariffa è, di norma, unica e comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici.
2. La tariffa deve essere corrisposta in due rate annuali secondo modalità e scadenze indicate negli avvisi fatti pervenire alle famiglie insieme ai moduli di iscrizione.
3. Il servizio di trasporto si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico salvo disdetta, da parte dei genitori, da inoltrare per iscritto all'Ufficio Scuola che, a causa della sospensione dell'utilizzo del servizio o perché l'utilizzo del servizio è iniziato solo da un certo mese dell'anno scolastico (situazione che si può presentare ad esempio nella Scuola dell'Infanzia per bambini che compiono i tre anni durante l'anno scolastico), valuterà l'opportunità di autorizzare il pagamento per il solo periodo richiesto.
4. Salvo casi eccezionali valutati di volta in volta dal responsabile del Servizio e adeguatamente motivati dallo stesso, sulla base, ove occorra, di apposita relazione dell'assistente sociale, la tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del trasporto e nel caso di applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 16.

5. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio.

Articolo 18 – Tariffe agevolate ed esoneri

1. Sulla base dei criteri stabiliti ogni anno con delibera della Giunta Municipale, possono essere previste tariffe agevolate o l'esonero dal pagamento della quota di contribuzione:

- per gli alunni appartenenti a famiglie che versino in condizione di disagio economico e che presentino domanda corredata da certificazione I.S.E.E. secondo le disposizioni e i regolamenti vigenti;
- per coloro che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico in modo parziale (solo andata o solo ritorno);
- per le famiglie con più figli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico;

2. Possono ottenere una riduzione o l'esonero dal pagamento della quota di contribuzione gli alunni appartenenti a famiglie che, in base a documentata relazione dell'Assistente Sociale, versino in condizione di grave disagio sociale.

TITOLO IX – ALTRE AREE DI INTERVENTO

Articolo 19 – Servizi gratuiti e a prezzo agevolato

1. Nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie e nell'ambito delle condizioni contrattuali previste con la ditta che svolge il Servizio di Trasporto scolastico, le Scuole possono richiedere all'Ufficio competente di usufruire di servizi, gratuiti o a prezzo agevolato, di trasporto per i corsi previsti nelle attività scolastiche integrative, per il raggiungimento di sale da cinema o da teatro, la partecipazione alle uscite didattiche e culturali realizzate direttamente dalle Scuole o patrocinate dal Comune. A tal fine le istituzioni scolastiche dovranno, entro il 30 settembre di ogni anno, presentare apposita richiesta all'Ufficio Scuola.

2. Il Comune sulla base delle richieste delle Istituzioni Scolastiche potrà contattare la ditta che svolge il servizio affinché, nei limiti contrattuali, possa svolgere servizi di trasporto aggiuntivi per le Scuole a prezzi agevolati.

Articolo 20 – Modalità di fruizione dei servizi gratuiti e a prezzo agevolato

1. I mezzi saranno disponibili per i servizi di cui al presente articolo al di fuori degli orari previsti nel Piano di Trasporto Scolastico per i normali servizi di accompagnamento all'entrata e all'uscita dalle scuole.

2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il dirigente scolastico, o suo delegato, dovrà far pervenire, almeno 30 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta, corredata da tutti gli elementi necessari (numero degli alunni da trasportare, ora di partenza e di arrivo, luogo di partenza e di destinazione...) per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto. Per servizi continuativi legati allo svolgimento di corsi la richiesta verrà fatta una volta sola e riguarderà tutta la durata dei corsi.

3. L'Ufficio Scuola provvederà ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili.

4. L'Ufficio Scuola si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.

Articolo 21 – Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Qualora al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sia già stato posto in esecuzione un piano, riportante gli orari e le fermate del servizio, compatibile con i principi espressi in questo testo, tale piano avrà regolare applicazione fino all'adozione di un nuovo piano.